

Proposta di regolamento sulle modifiche dei regolamenti sulla sicurezza ambientale delle navi e delle unità mobili offshore

Stabilito dall'Autorità marittima norvegese il gg mese aaaa ai sensi della legge del 16 febbraio 2007 n. 9 relativa alla sicurezza e alla sicurezza delle navi (legge sulla sicurezza e la sicurezza delle navi), articoli 2, 3, 6, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43 e 44, cfr. delega formale del 16 febbraio 2007 n. 171, delega formale del 31 maggio 2007 n. 590 e delega formale del 29 giugno 2007 n. 849.

I

I regolamenti del 30 maggio 2021 n. 488 sulla sicurezza ambientale delle navi e delle unità mobili offshore sono così modificati:

Il nuovo articolo 12 ter dovrebbe recitare:

Articolo 12 ter. Norme speciali in materia di emissioni di biossido di carbonio (CO₂) e metano (CH₄) dalle navi passeggeri nei fiordi del patrimonio mondiale dell'umanità

Nei fiordi del patrimonio mondiale dell'umanità, le navi passeggeri utilizzano fonti di energia che non emettono direttamente anidride carbonica (CO₂) o metano (CH₄). I criteri di cui all'allegato 2 devono essere soddisfatti utilizzando l'idrogeno e l'ammoniaca. La nave deve disporre di documenti di bordo per verificare la conformità ai requisiti.

I combustibili che producono emissioni dirette di gas a effetto serra possono essere utilizzati nella misura necessaria per accendere le fonti di energia di cui al primo paragrafo.

Se l'ossido di azoto (N₂O) si forma quando si utilizzano le fonti di energia di cui al primo paragrafo, la nave deve utilizzare la migliore tecnologia disponibile per ridurre le emissioni.

Fino al 31 dicembre 2035, le navi passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 10.000 tonnellate possono utilizzare il biogas come fonte di energia in alternativa ai requisiti del primo paragrafo. Il biogas deve essere prodotto con materie prime di cui ai regolamenti relativi alle restrizioni alla fabbricazione, all'importazione, all'esportazione, alla vendita e all'uso di prodotti chimici e di altri prodotti pericolosi per la salute e l'ambiente (regolamenti sui prodotti), capitolo 3, allegato V, parte A. [Il biogas deve soddisfare i criteri di sostenibilità, le riduzioni dei gas a effetto serra e i requisiti di documentazione stabiliti nella direttiva sulle energie rinnovabili riveduta (2018/2001/UE)].

Il biogas deve essere smaltito entro un mese dall'ingresso nei fiordi patrimonio dell'umanità. La quantità di biogas deve corrispondere alla quantità di energia richiesta nei fiordi patrimonio mondiale dell'umanità. Finché il biogas non viene smaltito, deve essere immagazzinato separatamente dai combustibili fossili. La nave deve disporre di documenti di bordo per verificare la conformità ai requisiti.

Nei fiordi del patrimonio mondiale dell'umanità, le navi passeggeri devono utilizzare l'energia a terra, ove disponibile.

II

L'articolo 14 septies, prima frase, recita come segue:

L'Autorità marittima norvegese può, su richiesta scritta, concedere l'esenzione dai requisiti degli articoli 10 ter, 12 ter, 14 ter e 14 quater per le navi che sono protette o a cui è stato attribuito lo status storico dalla direzione per il patrimonio culturale.

III

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2026.

Allegato 2 - Criteri per l'idrogeno e l'ammoniaca

3.10. Produzione di idrogeno

Descrizione dell'attività

Produzione di idrogeno e combustibili sintetici a base di idrogeno.

Criteri di valutazione tecnica

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici	
<p>L'attività è conforme al requisito di riduzione delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita del 73,4% per l'idrogeno [con emissioni di gas serra durante il ciclo di vita inferiori a 3tCO₂e/tH₂] e del 70% per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂e/MJ, in analogia con l'approccio stabilito nell'articolo 25, paragrafo 2, e nell'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.</p> <p>La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita è calcolata utilizzando la metodologia di cui all'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o, in alternativa, utilizzando la norma ISO 14067:2018 ⁽¹¹⁹⁾ o ISO 14064-1:2018 ⁽¹²⁰⁾.</p> <p>Le riduzioni quantificate delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita sono verificate conformemente all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, se del caso, o da una parte terza indipendente.</p> <p>Quando la CO₂ che sarebbe altrimenti emessa dal processo di produzione viene catturata ai fini dello stoccaggio sotterraneo, la CO₂ viene trasportata e stoccata nel sottosuolo, in conformità ai criteri di selezione tecnica di cui ai punti 5.11 e 5.12, rispettivamente, del presente allegato.</p>	
Non arrecare danni significativi ("DNSH")	
(2)Adattament o ai cambiamenti climatici	L'attività è conforme ai criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
(3)Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	L'attività è conforme ai criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
(4)Transizione verso un'economia circolare	N/A
(5)Prevenzione e controllo dell'inquinament o	<p>L'attività è conforme ai criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>Le emissioni sono comprese o inferiori ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) indicati nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), tra cui:</p> <p>(a)le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ⁽¹²¹⁾ e le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle</p>

	<p>acque reflue e dei gas di scarico nel settore chimico (122);</p> <p>(b)le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la raffinazione degli oli minerali e del gas (123).</p> <p>Non si verificano effetti crossmediali significativi.</p>
(6)Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività è conforme ai criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

Appendice A

Appendice A

CRITERI GENERICI PER IL DNSH PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I. Criteri

I rischi climatici fisici rilevanti per l'attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella dell'articolo II di questa appendice, eseguendo una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con le seguenti fasi:

- (a)screening dell'attività per identificare quali rischi climatici fisici dall'elenco dell'articolo II della presente appendice possono influenzare la performance dell'attività economica durante la sua vita prevista;
- (b)se l'attività è valutata come a rischio derivante da uno o più rischi climatici fisici elencati nell'articolo II della presente appendice, una valutazione del rischio e della vulnerabilità climatica per valutare la rilevanza dei rischi climatici fisici sull'attività economica;
- (c)una valutazione delle soluzioni di adattamento in grado di ridurre il rischio climatico fisico identificato.

La valutazione del rischio e della vulnerabilità climatica è proporzionata alla portata dell'attività e alla sua durata prevista, in modo tale che:

- (a) per le attività con una ciclo di vita previsto inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata, utilizzando almeno proiezioni climatiche alla scala più piccola appropriata;

(b) per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando la massima risoluzione disponibile e proiezioni climatiche all'avanguardia in tutta la gamma esistente di scenari futuri. (1) coerente con la durata prevista dell'attività, compresi, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i principali investimenti.

Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sulle linee guida disponibili e tengono conto dello stato dell'arte della scienza per l'analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie, in linea con i più recenti rapporti del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (2), le pubblicazioni scientifiche sottoposte a revisione paritaria e i modelli open source (3) o a pagamento.

Per le attività esistenti e le nuove attività che utilizzano beni fisici esistenti, l'operatore economico implementa soluzioni fisiche e non fisiche ("soluzioni di adattamento"), per un periodo di tempo fino a cinque anni, che riducono i principali rischi climatici fisici identificati che sono rilevanti per quell'attività. Di conseguenza, viene elaborato un piano di adattamento per l'attuazione di tali soluzioni.

Per le nuove attività e per le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, l'operatore economico integra le soluzioni di adattamento che riducono i più importanti rischi climatici fisici identificati e rilevanti per quell'attività al momento della progettazione e della costruzione e le ha implementate prima dell'inizio delle operazioni.

Le soluzioni di adattamento implementate non influenzano negativamente gli sforzi di adattamento o il livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche; sono coerenti con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali; e considerano l'uso di soluzioni basate sulla natura (4) oppure si affidano a infrastrutture blu o verdi (5) per quanto possibile.

II. Classificazione dei rischi legati al clima (6)

	Correlati alla temperatura	Correlati al vento	Correlati all'acqua	Correlati alla
Cronico	Variazione di temperatura (aria, acqua dolce, acqua marina)	Modelli di cambiamenti del vento	Modelli e tipologie di variazioni delle precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità delle precipitazioni e idrogeologica	Degrado del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del terreno
	Scongelo del		Intrusione salina	Soliflussion

	permafrost			e
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
Acuto	Onda di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Onda di freddo/gelo	Tempesta (comprese bufere di neve, di polvere e di sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendi boschivi	Tornado	Alluvione (costiera, fluviale, pluviale, acque sotterranee)	Subsidenza
			Esplosione di un lago glaciale	

(1) Gli scenari futuri includono percorsi di concentrazione rappresentativi del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 e RCP8.5.

(2) Relazioni di valutazione sui cambiamenti climatici: Impatti, adattamento e vulnerabilità, pubblicati periodicamente dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite per la valutazione della scienza relativa ai cambiamenti climatici produce, <https://www.ipcc.ch/reports/>.

(3) Come i servizi Copernicus gestiti dalla Commissione europea.

(4) Le soluzioni basate sulla natura sono definite come "soluzioni ispirate e sostenute dalla natura, che sono efficaci dal punto di vista dei costi, forniscono contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici e aiutano a costruire la resilienza". Tali soluzioni portano una maggiore quantità e varietà di natura e di caratteristiche e processi naturali nelle città, nei paesaggi e nei mari, attraverso interventi sistemici, adattati localmente ed efficienti dal punto di vista delle risorse. Pertanto, le soluzioni basate sulla natura apportano benefici alla biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici. (versione del 4.6.2021: <https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs>).

(5) Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Infrastrutture verdi (IG) — Rafforzare il capitale naturale dell'Europa (COM/2013/0249 finale).

(6) L'elenco dei rischi legati al clima riportato in questa tabella non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi che devono essere presi in considerazione come minimo nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

Appendice B

CRITERI GENERICI PER IL DNSH PER L'USO SOSTENIBILE E LA PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati al fine di conseguire un buono stato idrico e un buon potenziale ecologico come indicato nell'articolo 2, punti 22 e 23, del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [\(1\)](#) e un piano di gestione dell'uso e della protezione dell'acqua, elaborato per il corpo o i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con le parti interessate.

Se una valutazione dell'impatto ambientale è effettuata conformemente alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [\(2\)](#) e comprende una valutazione dell'impatto sull'acqua conformemente alla direttiva 2000/60/CE, non è necessaria alcuna valutazione supplementare dell'impatto sull'acqua, a condizione che siano stati affrontati i rischi individuati.

[\(1\)](#) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ([GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.](#)).

Per le attività nei Paesi terzi, in conformità alla legislazione nazionale applicabile o agli standard internazionali che perseguono obiettivi equivalenti di buono stato delle acque e buon potenziale ecologico, attraverso norme procedurali e sostanziali equivalenti, ossia un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque, elaborato in consultazione con le parti interessate, che garantisca che 1) venga valutato l'impatto delle attività sullo stato identificato o sul potenziale ecologico del corpo idrico o dei corpi idrici potenzialmente interessati e 2) venga evitato il deterioramento o la prevenzione del buono stato/potenziale ecologico o, laddove ciò non sia possibile, 3) sia giustificato dalla mancanza di alternative ambientali migliori che non siano sproporzionatamente costose/tecnicamente inattuabili, e vengano adottate tutte le misure praticabili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico.

[\(2\)](#) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ([GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.](#)).

Appendice C

CRITERI GENERICI PER DNSH PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO IN RELAZIONE ALL'USO E ALLA PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE

L'attività non comporta la produzione, immissione sul mercato o l'uso di:

- (a) sostanze, in quanto tali, in miscele o articoli, elencate negli allegati I o II del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(1\)](#), eccetto per le sostanze presenti come contaminanti in tracce non intenzionali;
- (b) mercurio e composti del mercurio, loro miscele e prodotti con aggiunta di mercurio quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(2\)](#);
- (c) sostanze, in quanto tali, in miscela o in articoli, elencate negli allegati I o II del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(3\)](#);
- (d) sostanze, in quanto tali, in miscele o in articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [\(4\)](#), a meno che non vi sia piena conformità all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva;
- (e) sostanze, in quanto tali, contenute in miscele o in un articolo, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(5\)](#), a meno che non vi sia il pieno rispetto delle condizioni specificate in tale allegato;
- (f) sostanze, in quanto tali, in miscele o in un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e identificate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, tranne nei casi in cui il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società;
- (g) altre sostanze, in quanto tali, contenute in miscele o in un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne nei casi in cui il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società.

(1) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ([GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45](#)).

(2) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio e che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 ([GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1](#)).

(3) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ([GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1](#)).

(4) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. ([GU L 174, del 1.7.2011, pag. 88](#)).

(5) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

(REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. ([GU L 396, del 30.12.2006, pag. 1](#)).